

Ragto a Termi
il 27/01/2014
al N. 501 S.1T

Numero 62328 di Repertorio

Numero 16935 di Raccolta

**PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di gennaio
27/01/2014

In Terni, Corso del Popolo, n.101.

Inviando a me dott. Gian Luca Pasqualini, Notario residente in Terni ed iscritto nel Collegio dei Notai di Nocerino Rietino di Terni, Orvieto e Spoleto, è presente la signora:

- Cimarei Laura nata a Terni (TR) il giorno 21 dicembre 1953 domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L." con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 348 capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) versato per € 2.500,00 (duemilacinquecento), codice fiscale è numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12116121009, iscritta all numero RM - 1358308 del R.E.A. presso le C.C.I.A.A. di Roma.

Della comparente della cui identità personale io noto io sono certo, stipula quanto segue:

PRIMO - La "CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L." a mezzo del costituito suo legale rappresentante, con il presente atto nomina e costituisce quattro procuratori speciali e, per quanto infra generali, i signori:

- Cimarei Marco, nato a Napoli il 13 aprile 1977, C.F. VZ7 MRC 77013 F85 L, residente a Marano di Napoli in via Correto di sotto n.2;

- Cimarei Sandro nato a Terni il giorno 4 maggio 1958, C.F. UTRSDRSST04L117M, residente in Narni (TR) Via Flaminia Ternana n. 464;

- Cinti Stefano nato ad Ischia (Na) il 13 febbraio 1966, C.F. CNP SFN 66B13 F3291, domiciliato ad Amelia (Tr) in via Civitavecchia n. 53;

- Ovoli Stefano, nato a Narni il 26 aprile 1960, C.F. VTO SFN 60D26 F844W, residente in Quarto Sant'Elena (Ca) in via delle Ceravalle n. 82;

affinché anche disgiuntivamente tra loro, in nome conto ed interesse e vece di essa Società mandanze abbiano:

- a visionare tutte le documentazione tecnica e/o amministrativa con le quali di riferirsi;

- a visionare altresì i luoghi interessati dai lavori;

- a firmane e a tenere l'attestazione in originale di sopralluogo;

- a sottoscrivere avvertiti ed effettuare le operazioni di consegna dei lavori, sottoscrivendo tutti i documenti ed eventuali, sia in Italia che all'estero; il tutto inerente a qualsiasi invito da bandito per la partecipazione a gare di appalto per Comitati Pubblici e/o Privati.

I nominati procuratori potranno pertanto svolgere gli atti conseguenti alla stipula del contratto quali ad esempio i verbali di consegna, sospensione, ripresa, proroga ed ultimazione dei lavori, i regolari di corrispondenza, gli stati di avanzamento dei lavori, le perizie e quanto d'altro necessario nei confronti delle contratti con gli appaltanti.

Il tutto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, sotto gli obblighi di legge, e con provvedimenti nulli e validi, senza necessità di ulteriori acti, consensi, conferme o ratifiche, ecc., obbligo di rendiconto.

Richto lo noto e ho ricevuto il presente atto, dalfiloscritto da persona di

060215

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL
via C. Colombo, 348 00145 ROMA
P.I. 013211121009



mia fiducia e da me notario compilato a mano, ne ho dato lettura alla competente, la quale lo dichiara conforme alla sua volontà. In appresso e li sottoscrive con me notario in calce del presente foglio alle ore tre dieci e quindici minuti.

Carica di un foglio per pagine tre e un quarto della quarta

Foto Lavori Gilardi

Foto Dott. GIAN LUCA PASQUALINI Natale

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte.

Terni, 27 Gennaio 2014



060215

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

CUM ASCENSORI E SERVIZI SRL

Via C. Colombo, 348 - 00145 ROMA

tel. 06/72216121/099



CITTA' DI VIBO VALENTIA

**SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE
TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'**

Tavola : 1

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I PROGETTISTI :



Arch. Carmelo CONGESTRI



Ing. Gianluca LIGATTO



Arch. Emilio MAGRO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Claudio DE GEMBRINI

Data:
08/02/2006

Aggiornamento:
06/12/2013

VISTI :

Allegato B contratto rep. 72/2015



COMUNE DI VIBO VALENTIA

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

"SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'"

CUP: _____ CIG: _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
(artt. 43, commi 3 e succ. - 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 05-10-10, n. 207)

Contratto a misura

Sommario

PARTE PRIMA	4
DEFINIZIONI TECNICA E FINO ECONOMICA DEI LAVORI	4
CAPITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 - Ammortatore dell'appalto	4
Art. 3 - Modello di stipulazione del contratto	5
Art. 4 - Categorie prevalente, categorie subappaltabili	5
Art. 5 - Gruppi di fornitori ammesso, categorie omisibili	5
CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 6 - Inerrelazione del contratto e del capitolo speciale d'appalto	7
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore	8
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e funzioni direzio- ni tecniche	8
Art. 11 - Norme generali sui contratti, i poteri, i sistemi e l'esecuzione	8
Art. 12 - Caso di giorni europei in materia di valuta e termini	8
CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
Art. 13 - Consegnata e inizio dei lavori	9
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori	10
Art. 15 - Priorità	10
Art. 16 - Sospensioni urbane dal direttore dei lavori	11
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.I.P.	11
Art. 18 - Penali in caso di ritardo	12
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	12
Art. 20 - Incompatibilità dei termini di esecuzione	12
Art. 21 - Risettazione del contratto per mancato rispetto dei termini	13
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	13
Art. 22 - Anticipazione	13
Art. 23 - Pagamenti in acconto	13
Art. 24 - Pagamenti a saldo	13
Art. 25 - Riacqui nel pagamento delle rate di cessione	13

Art. 26 - Itinerario nel pagamento della tassa di saldo	10
Art. 27 - Revisione prezzi	10
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	17
CAPITO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	18
Art. 29 - Lavori a misura	18
CAPITO 6 - CAUZIONE E GARANZIA	19
Art. 30 - Cauzione provvisoria	19
Art. 31 - Cauzione definitiva	19
Art. 32 - Riduzione delle garanzie	20
Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	20
CAPITO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	22
Art. 34 - Variazione dei lavori	22
Art. 35 - Varianti per criteri di omissione progettuelli	22
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	22
CAPITO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
Art. 37 - Adempimenti prefissati in materia di sicurezza	23
Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	24
Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento operativo	24
Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento operativo	24
Art. 41 - Piano operativo di sicurezza	24
Art. 42 - Observanza e attuazione dei piani di sicurezza	24
CAPITO 9 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	25
Art. 43 - Subappalto	25
Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto	27
Art. 45 - Pagamento dei subappaltatori	28
CAPITO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESCLUSIONE DA PREMIO	29
Art. 46 - Accordo bonus e manodopera	29
Art. 47 - Tasse sulle contraversie	29
Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni della manodopera	29
Art. 49 - Risarcizione del contraente - Ispezione dei fatti dei lavori	30
CAPITO 11 - DISPOSIZIONI PER L'EVITAZIONE	31
Art. 50 - I finanziamenti dei lavori e spese di manutenzione	31
Art. 51 - Tasse per il cantiere o per l'accerchiamento delle regole di costruzione	31
Art. 52 - Presa in consegna dei lavori ultimati	31
CAPITO 12 - NORME FINALI	34
Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	34
Art. 54 - Obblighi specifici a carico dell'appaltatore	36
Art. 55 - Proprietà dell'infrastruttura e dei detriti	36
Art. 56 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	36
Art. 57 - Terre e rocce da scavo	36
Art. 58 - Custodia del cantiere	37
Art. 59 - Castello di cantiere	37
Art. 60 - Eventuali sopravvenienti incisività del cantiere	37
Art. 61 - Irreversibilità dei pagamenti	37
Art. 62 - Spese controllate, imposte, tasse	38
ALLEGATI	
TABELLA «A»	39
CATEGORIE PREVALLENTI E CATEGORIE ACCORDABILI	40
ESTRATTI AL LABBI DI LLAVORI (articoli 14 e 16, comma 1) (1)	40
TABELLA «B»	40
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	40
il fine della contabilità e delle entrate in corso d'opere - articolo 5	40
TABELLA «C»	40
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI	40
«ABBELLA «D»	40
RISULTATO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	40
TABELLA «E»	41
ELenco dei documenti elaborati nell'interrante il progetto	41
articolo 7, comma 1, lettam «c»	41
TABELLA «F»	42
CARTELLATO DI CANTIERE (verso la G)	42

ABBRIVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto 81 del 2008 (decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale – lavori pubblici – 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti o agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva), il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'alluvio XVII, punto 1, lettera l) allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 23 novembre 2002, n. 268, nonché dagli articoli 5 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010 n. 207;
- Attestazione SOA, documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organizzatrice di Attestazione, in applicazione degli articoli 99 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2010, n. 207.

PARTE PRIMA **DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione coniografica della Stazione appaltante:
SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTÀ
 - b) descrizione sommaria:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione di un sistema di trasporto meccanizzato con relativa scala di servizio per il collegamento tra l'area attrezzata del Bus – Terminal (Via degli Artigiani) ed il centro urbano (Via C. Colombo) e degli impianti ad esso collegati.
Le forme e le principali dimensioni delle opere che costituiscono l'oggetto dell'appalto risultano nei disegni allegati, dalle indicazioni e da tutto quanto verrà meglio precisato, a fatto esecutivo, da le Direzione Lavori.
 - c) ubicazione Comune di Vibo Valentia
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per fare l'intervento completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima di igiene nell'adempimento dei propri obblighi.
Invia sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. A titolo ai fini dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 65, comma 4:
 - a) il CdD nel identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori e dei costi compresi nell'appalto ammonta complessivamente ad uno **766.000,00** (Euro settecentosessantacinquemila), secondo i seguenti:

*

*

*

*

*

*



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI A MISURA :

Importo stimato per l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste Euro **575.552,89**

B) IMPORTO DA PORRE A BASE D'ASTA :

1) Costo attuazione Piano di Sicurezza	17.100,91
2) Costo del personale il 28/04/2017 / mese	<u>75.971,48</u>
Tot. Importi da non assoggettare a ribasso €	93.075,39
Importo da porre a base d'asta Euro	482.477,50

C) SOMME A DISPOSIZIONE :

1) Acquisizione, sistemazione aree ed imprevisti	19.380,76
2) Alacci utenze pubbliche (Enel e Telefonia)	3.500,00
3) Spese per pubblicità e gara	6.000,00
4) Incentivo ex art. 92 D.Lgs N° 163/06 (21% di A1)	11.511,06
5) Spese Tecnico	75.000,00
6) I.V.A. :	
a) sui lavori (10% di A)	<u>57.555,29</u>
b) sullo spese tecnico (22% di CS)	<u>18.500,00</u>
	Totale I.V.A. Euro <u>74.055,29</u>
	TOTALE C) Euro <u>185.447,11</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO Euro <u>285.600,00</u>

Gli importi di cui ai precedenti punti B1 e B2, relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro, non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, punto 2, periodo 1 del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81/2006.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

- La procedura di affidamento per selezionare la migliore offerta è da prevedere ai sensi dell'art. 55 comma 5, del D.Lgs. 163/2006 con procedura aperta ed applicando il criterio del prezzo più basso a previa verifica dei requisiti di qualsiasi offerta previsti per l'affidamento.
- Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodo 2, art. 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del regolamento generale.
- L'acesso del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolo.
- I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono a lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro, costituiscono vincoli negoziali e i prezzi iniziali a tale scopo della Stazione appaltante negli altri progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolo.
- Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantità eseguite.
- I prezzi contrattuali di cui al comma 5 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o deviazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinarie e autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti.

Art. 4 - Categorie prevalente, categorie subappaltabili

- AI sensi dell'articolo 93 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al decreto regolamento i lavori sono così classificati:
 - Categ. OS4 - Classif. II* - "Impianti elettromeccanici trasportatori" - (**PREVALENTE**)
 - Categ. OS12 - Classif. II* - "Componenti strutturali in acciaio o metallo" - (**NON SUBAPPALTABILE**)

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107 e 109 del regolamento generale;
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dal appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede d'offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 del Regolamento generale.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli artt. 43, commi 6, 7 e 8, 181, comma 15 e 184 del regolamento generale e all'art. 34 del presente decreto sono indicati nella tabella "B", allegata alla stessa capitola speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolo speciale d'appalto

1. In caso di discordanza fra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato programmato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;
2. In caso di norme del presente capitolo tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme specifiche o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislativo o regolamentari oppure a l'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinante;
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolo, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esecuzione del progetto approvato; per ogni altra evenienza troverà applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolo generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 146, per quanto non in contrasto con il presente Capitolo speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolo compreso la tabella allegata allo stesso, con i limiti, per questo ultimo, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica come elencata nell'allegata tabella "D", ad eccezione di quelli espressamente esclusi a sensu de successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 103 del Decreto n. 81 del 2003 e ai punti 2 dell'allegato XV dello stesso documento il fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'articolo 11 e all'allegato XVI e l'analisi e valutazione dei rischi di cui all'articolo 100 e allegato X dello stesso decreto; e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2003, con i relativi allegati;
2. Non faranno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il compenso metrico e il compenso metriconostante;
 - b) le tabelle di ripiego del lavoro e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché insieme e integranti il presente capitolo, esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori e fini della valutazione dei requisiti oggettivi e del corrisappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 nel Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
 - d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla lista di cui all'articolo 115 del regolamento generale predisposta dalla Stazione appaltante compilata dall'aggiudicatore o da questi presentata in sede di offerta.
3. Non faranno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incaricata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, degli aggiornamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, o nel progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2 Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3 del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti dello stato dei luoghi, delle condizioni previste in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1 In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 a 138 del Codice dei contratti.
2 Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1 L'appaltatore deve scegliere domicilio ai sensi o nei modi di cui all'articolo 2 del capitolo generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimitazioni, le assegnazioni di termini, e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2 L'appaltatore non deve altresì comunicare, ai sensi o nei modi di cui all'articolo 3 del capitolo generale d'appalto, la generalità delle persone autorizzate a riceverlo.
3 Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi o nei modi di cui all'articolo 4 del capitolo generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta da direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, stabilito secondo le previsioni del presente capitolo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega contenuta da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni, da esercitare dal delegato anche in rapporto a quo le degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4 L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la corruzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tali soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persone di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante ogni variazione della persona di cui al comma 3 dove essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1 Ne l'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, la territura, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge o di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali, e comportarli nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità d'esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richieste contrattualmente nel presente capitolo, negli elenchi grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole unità allegata allo stesso capitolo.
2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultima, si rinvia rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolo generale d'appalto.
3 L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al L.P.R. 2 aprile 1983, n. 246.
4 L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero collo infrastrutturo 14 gennaio 2006 (in gazzetta Ufficiale n. 29 L.C. - 2 febbraio 2006).

Art. 12 - Convenzioni europee in materia di v...

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valutazione in euro.



2 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appartenente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3 Tutti i tassini di cui al presente capitolo d'ogni, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE di giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegnaz e inizio dei lavori

- 1 L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 2 È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, secondo periodo e commma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11 comma 9, periodo terzo e quarto e commma 12, del Codice dei contratti qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso il direttore dei lavori indica esplicitamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori e le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato è comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori il direttore dei lavori:issa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, i limiti per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorsa inutilmente il termine di anzidetto e facoltà della Stazione appaltante di ricevere il contratto e incamerare la cauzione, resta nulla la possibilità di avvalersi della garanzia fiduciaria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indicata una nuova procedura per l'allungamento del completamento dei lavori l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 3 Il R.U.P. accetta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui 37 del presente capitolo prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza de cui il verbale di consegna è irrazionale e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 14 - Termimi per l'ultimazione dei lavori

- 1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 385 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuta conto delle forze contrattuali.
L'appaltatore si obbliga alla regolare osservanza del corso programmatico dei lavori che potrà essere scadenze indeleggibili per l'approvvigionamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi in altro luogo per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudati e certificato di regolare esecuzione, l'entro alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

- 1 L'appaltatore qualora per causa a sé non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
In tempi a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchi no meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette immediatamente a R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce temporaneamente il parere del direttore dei lavori.
- 2 La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dall'ricevimento della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si discosti entro 10 giorni e può riscostituirsi dello stesso parere nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori risalente questo sia differente dalla conclusione del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono rinfacciati rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14 essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
- 3 La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

- 1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposita verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti per le sospensioni di cui al precedente articolo nessun riferimento spetta all'appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a loro, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno natura e successivo alla sua ricezione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato, qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale sarà pur riunoscibile e accettato dalla Stazione appaltante.
- 2 Qualora l'appaltatore non intervenga alla fine del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apposta sulla stessa delle iscrive, si procede a norme dell'articolo 120 del Regolamento generale.
- 3 In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o su quale si sia formata l'accettazione tacita non possono essere riconosciute sospensioni, ai relativi verbali non manca alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
- 4 Il verbale di sospensione ha efficienza dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P. qualora il prodotto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
- 5 Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differente di un numero di giorni pari al doppia durata della sospensione.
- 6 Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P., esso è efficace alla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ai cui 8 commi 3 e 4.
- 7 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali, in tal caso il riferimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 13.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

- 1 Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficienza dalla data di emissione.
- 2 Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono verute meno le ragioni di pubblico interesse e di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
- 3 Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16 commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
- 4 Qualora la sospensione o le sospensioni se più di una d'urno per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza incriminare la Stazione appaltante, può opporsi allo scioglimento del contratto se, in tal caso, riconosce al medesimo le ragioni dei maggiori oneri derivanti da prolungamento della sospensione oltre i termini addetti, indicati nella documentazione contrattuale.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

DATA DI PAGAMENTO
15.00
PERIODO
01/01/08 - 31/12/08
TASSO DI CASSA
0,11775223
TASSO DI CASSA
0,11775223

- Al sensi dell'art. 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso in cui non sia stabilito nel contratto il versamento dei avori per ogni giorno naturale compreso tra la data di inizio dei lavori e la data di loro ultimazione, si applica una penale pari allo **0,4 per mille dell'importo contrattuale**.
L'importo complessivo della penale irrogata non può superare l' 10 per cento dell'importo contrattuale qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla preveduta; questo caso trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il ricorso alle eventuali oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore a cronoprogramma

- Al sensi dell'art. 49, comma 10, del regolamento generale, entro 20 i venti giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammonitare presunto parziale e progressivo, dall'avvenimento dei lavori alla data contrattualmente stabilita per la liquidazione o ci certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il prudettro termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, salvo salve malesi illogicità o indicazioni contrarie incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni e forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie o pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità locali o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di natura sugli immobili, siti e le aree comunque interessate dal cantiere, a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società aziendali controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui terreni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questo caso, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di fatica e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 – Indirogabilità dei termini di esecuzione

- Non obiettabile motivo di deferimento dell'inizio dei lavori della loro mancata legge, o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma esecutivo o del suo ritardo o ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'assegnamento alle reti tecnico-artistica necessaria al suo funzionamento, per l'approvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, da comunicare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se notificate;
c) l'esecuzione di accertamenti integrali, che l'appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione nelle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espresamente esonerati da questa;
d) i tempi necessari per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilate;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli edempimenti e carica dell'appaltato e comunque previsti da presente capitolo;

- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i titardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali violenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante dal Direttore dei lavori del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e dai R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori malogati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alle relative revoca.
2. Non costituiscono (altresì) motivo di differimento dell'inizio dei lavori, delle loro mancata regolare e continuativa conduzione se da il relativo programma o dalla loro riservata ultimazione i titardi o gli inadempiimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari d'rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritta alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroga di cui all'articolo 15, di sosseguente dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'evertibile risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scorrere del programma temporale superiore a 90 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in moto dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando i titardi accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in moto di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni suoi della Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al nominamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fiduciaria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

AI sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 140, comma 1, del Regolamento generale, non è prevista alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in conto

Le rate di conto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, è netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo dello scalo, ai precedenti raggiungono un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

AI sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni del trattato colettivo delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'imposto netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,63 per cento, ai sensi della legge 7, comma 7, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura «scalo a tutto il ...» e contiene indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3 con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del prezzo certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 25 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere un estensione che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo netto o superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma non superiore al 15% (tredici e mezzo per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore a 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottmissione approvati.

AI sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 25 settembre 1973, n. 602 come introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 5, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è su ordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del GURC proprio e degli overhaili subappaltatori, la parte nella Stazione appaltante;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto che siano state trasmesse le facoltà di cessione del subappaltatore o del cessionista entro il termine di 20 (venti) giorni dal momento precedente;

c) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla richiesta di una o più carte di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempimenti accettato, il pagamento è sospeso e la cessione è senza alcun riferimento alla circoscrizione competente per territorio, ai fini dell'esempio nell'attività di funzionamento delle somme incaricate a scalo; di all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 67 in materia di socialitatis dei pagamenti.

In caso di irregolarità del GURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione ai somme dovute a INPS, a INAIL o alla Cassa Ente, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti di cassa la verifica della correttezza delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale somma non sia già stata chiede istrosi

all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatesi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 48;

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolo, l'appaltatore che sta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere o al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolo, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle Imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attestino della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolo, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettura b).

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e coetimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provverà alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 48.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione accertate con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. sul quale titolare è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'omissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori dove essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se si firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione a conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, di cui all'articolo 1036, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore prenenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124 comma 3, del regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari a l'importo della rata di saldo, maggiorato del I.V.A. a tasso di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emozione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da uno banco o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 178, in osservanza dello schema tipo 1.4 allegato al precedente decreto.

Salvo quanto dispeso dall'articolo 1039 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché determinati nel soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché monitorare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e difetti riconoscibili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. A pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato d'pagamento di serie dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione, trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo, trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato d'pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi eguali per i primi 50 giorni di ritardo, trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui a l'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in conto di a saldo; immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve, il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È finalità dell'appaltatore, trascorsi i termini ai cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui "ammontare delle rate di conto, per le quali non sia stato tempestivamente versato il certificato e il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo n° 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato in alternativa, è finalità dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di rescissione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'art. 144 del regolamento generale.

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute denomino gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati e nel pagamento delle somme dovute a saldo e protragga per oltre i 60 giorni, oltre al termine stabilito a comm. 3, sullo stesso somma sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

A sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi a cui trova applicazione l'articolo 1364, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in durezza a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisse variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito docxeto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per il percentuale accedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a1) le compensationi in aumento sono arithmese con il limite di importo costituito da:

a1.1 somme depositariamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore al 1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nel limite della relativa autorizzazione di spese;

a3) somme derivanti da rincasso di tasse qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nel limite delle residua spesa autorizzata e disponibile.

b) le revisioni di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti a utilizzarsi impegni di spese comportanti nuovi o maggior oneri per la stazione appaltante.

c) la compensatione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione imlogati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale nelle quantità assortite del Dottore dei lavori;

- 3) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o arredebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collauda provvisorio o il certificato di regolare esecuzione³⁾, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
- 4) Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per causa non imputabile all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno in più previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
- 4) La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il periodo termine decaduto ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1) Violtata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2) E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comitato disposto dall'articolo 117 del Codice dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

- La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolo e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni netto delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti a disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
- Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolo e sicurezza i tipi indicati e previsti negli atti programmati.
- La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolo. Gli oneri per le sicurezze, ai cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziato al rigo b) della tabella 10, integrando il presente capitolo per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolo, con le quantità rilevabili ai sensi del precedente articolo.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

1. Al sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltatore, comprensivo degli oneri per la sicurezza da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in libri nel dubbio pubblico garantiti dello Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di deposito al favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1° allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quella di cui al comma 2 a "in particolare", è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto d'adempimento o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 31 - Cauzione definitiva

1. Al sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia tatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di altri punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore a 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali, per ogni punto in ribasso eccedente la percentuale misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all'articolo 1957, commi 2 e 3, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione possidente prima della formale ratificazione del contratto anche l'immatricolamento alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svuotata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, lo svuotamento è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stali di avanzamento dei lavori o di corrispondente, in origine o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammortato residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svuotata automaticamente all'omissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione, lo svuotamento e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali richieste autorizzazioni dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può rivolgersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con effetto unilaterale dalla Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giuridica, fermi restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura eguale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in caso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante, in caso di variazioni di contratto per effetto di successivi atti di sottoscrizione, la stessa garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi corrispondenti, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi. Importi fino alla corrispondenza di un quinto dell'importo originario.
7. Al sensi dell'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia è prestata dall'impresa mercantaria in nome e per-

come d' tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del Codice dei contratti.

Al sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata esecuzione di cui al comma 1 determina la decaduta del affidamento e l'acquisizione di cui all'articolo 32 da parte della Stazione appaltante che agisce economico che segue nella graduatoria.

Art. 32 – Riduzione delle garanzie

Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30 è l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 63, secondo i dati al 60 per cento per i concorrenti di cui sia stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2008, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), e 63 del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA26 e per le categorie di pertinenza.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frapponibile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'autorizzazione a valere alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa stessa utilizzi, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa auxiliaria. L'impresa auxiliaria deve essere in possesso del preveduto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Al sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tutta indirettamente la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazioni autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative docume dalla data di conoscenza dei lavori, e cessando alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione (9) e comunque doversi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione (10) per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quell'parte e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivalente ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per la copertura di cui ai comm. 3 e 4. Le garanzie assicurative sono effuse anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere versate in conformità allo schema-tipo 2/3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (11).

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, sia qualsiasi causa determinata deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, di cui:



partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle parti 2) e 3);

partita 2) per le ~~opere~~ preesistenti;

partita 3) per democrazia a sgomberi;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in base di approvazione di tasse aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperfo o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3 tali franchigie o scoperfi non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4 tali franchigie o scoperfi non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore sopravvano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e suifornitrici. Qualora l'appaltatore sia un associazione temporanea di concorrenti, giunto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 3, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1 del regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Al sensi dell'articolo 126 comma 3 secondo periodo del regolamento generale le garanzie di cui ai commi 3, limitatamente alla lettera a), partita 1, e al comma 4, sono estese sino estese fino a 12 i dodici mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in corrispondenza alla scheda tecnica 7/3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o covuti a fatto de l'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

c) dettano le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazioni dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto, cui le varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compenso all'influsso del pagamento e congiuglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni entro i limiti stabiliti dagli articoli 13, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
2. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si ammessa in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualiasi natura e ragione qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (Cinque per cento) nelle categorie di lavori dell'appalto come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolo, a chi non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
4. Sono ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti in aumento e in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
5. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 6, è sottoscritto un atto di sollecissione quale appendice contrattuale, che dovrà indicare le modalità di controllazione e contabilizzazione delle lavorazioni in varie.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, uppare la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'legge XV dello stesso decreto, qualora riguarda le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori ed omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il prezzo economico eccedano il quinto dell'importo originario dell'contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
2. Nel caso di cui al presente articolo i lavori nell'incarico di progettazione sono responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errori od omissioni che in progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella precisazione degli elaborati progettuali.
3. Torna applicazione l'art. 34, comma 7.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le varianti variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi ai cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variazione, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi viano iniziati nelle forme della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle durate dei lavoratori effettuare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) all'Istituto nazionale assicurazioni intorno al lavoro (INAIL) e alle casse odier;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato nelle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato a lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numero di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquazione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDIF F, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimostrazionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice filia sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza, se impresa individua numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa;
 - per la Cassa delle (CAPE) codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17 comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, nel Decreto n. 81 del 2008. Al sensi dell'articolo 28, comma 5, secondo periodo del Decreto n. 81 del 2008 se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fin dall'8 settembre dell'indietro mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 6 comma 8, etterra f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012 la valutazione dei rischi può essere autoritaria;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1 l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti;
3. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
4. del proprio Medico competente di cui all'articolo 35 del Decreto n. 81 del 2008;
5. del piano di sicurezza sostanzioso di cui all'articolo 39;
6. gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assunti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, se il trattite dell'impresa mandataria qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
 - b) da consorzi di cooperative o di imprese artigiane, oppure dai consorzi stabili, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c); qualora il consorzio intende eseguire i lavori di ristabilimento con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consociata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, quei lavori siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assunti da tutto le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il trattite di una di esse soprattutto individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che queste abbiano esplicitamente accettato tale indicazione;
 - d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
7. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche nel corso dei lavori ogni quarant'otto ore nel cantiere operi legittimamente un'impresa associata o un lavoratore autonomo non previsto innanziamente.

Art. 38 Norme di sicurezza generali e sicurezza n.

- 1 Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo documento applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli intorimenti e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;
- 2 L'appaltatore predisponde, nel tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rischio, in relazione ai personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3 L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- 4 L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 37, commi 1, 2 oppure agli articoli 38, 40, 41 e 42.

Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo

- 1 È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV a, Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte allo verificare rispettive di controllo dei cantiieri.
- 2 L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza a sensi del combinato disposto negli articoli 50, comma 5, e 52, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ed in raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui è renduta obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 40.

Art. 40 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo

- 1 L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di compresi o dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
- 2 Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 39.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

- 1 L'appaltatore, entro 30 giorni, dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, del decreto legge 89, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008 e dal punto 3.2 dell'allegato XV a, predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2 Al sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese suappartite di cui all'articolo 43, comma 4, lettera d), sub 2), del presente Capitolo, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese coerenti nel cantiere.

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore e, in ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 4.

Il piano operativo di sicurezza sostituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 131, comma 1 lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Al sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli analoghi da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 nel 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia e alla migliore letteratura tecnica in materia L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare formalmente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'essolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzi di imprese responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza o coordinamento sostitutivo od il piano operativo di sicurezza fornendo parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertata, previa formale costituzione in mera dell'interessato costituiscono causa di risoluzione del contratto.

A sensi dell'articolo 118 comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti da parte di quest'ultimi degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cattivo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (tratta per cento), in termini assoluti dell'importo totale dei lavori.

2. I lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (trecento per cento) dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000 non indicati negli atti di gara come "scorporabili", possono essere realizzati dall'appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere subappaltati per intero; l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui a primo periodo del trentanove commi; tali lavori sono individuati all'articolo 4. Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale o, in alternativa, dell'affidazione SOA nella categoria pertinente ai sensi dell'articolo 61 dello stesso Regolamento generale.
3. L'affidamento in subappalto o in cattivo è consentito previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendo subappaltare e concedere in cattivo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cattivo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative "avvertenze subappaltate"; dal contratto di subappalto devono risultare pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata;
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste nel Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'iscrizione delle causole di cui al successivo articolo 51, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 130 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) una dichiarazione circa la sua stessa o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cattivo; in caso di associazione temporanea, sociale d'imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori (13) da realizzare in subappalto o in cattivo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante i possessori dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - d) le informazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d); relative al subappaltatore in chi del'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
 - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 5/6 del 1966, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cattivistiche, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1996 (14) restando che, ai sensi dell'articolo 12 comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1996, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 12, comma 7, del citato D.P.R.
 - f) il subappalto e l'affidamento in cattivo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, deve ricorrere giustificarsi motivi, trascorso il medesimo termine eventualmente prorogato, salvo che la Stazione appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti di altra siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Il subappalto o cattivo di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a

100.000 euro; i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

5 L'affidamento di lavori in subappalto o in colmo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati: in misura non superiore al 20 per cento, gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, salvo il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione delle presenti disposizioni;

b) nei contratti esposti all'esame del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, compresi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in qualità di appaltatrici, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni reso nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto,

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antiriforunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi partecipati previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza proposti dall'appaltatore ai sensi degli articoli 39 e 41 del presente Capitolo;

6 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

7 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avuto ad oggetto attività ovunque espletata che richieda l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i lavori a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

8 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto i subappaltatori non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposita regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura effusi.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1 L'appaltatore resta in ogni caso risponsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, se levando la Stazione appaltante medesima da ogni difesa del subappaltatore o da richieste di inserimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

2 Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 512/2008, provvedono a verificare, ogni anno per la propria competenza, l'rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 145B del codice civile con conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 545, come modificato dal decreto-legge 26 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 248 (ammonita fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4 I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5 Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 43 del presente Capitolo speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavoro.

6. Ai subappaltatori, ai suoi affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prescrizioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 46, in materia di lessera di riconoscimento.

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei costruttori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietarre relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o costruttori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 39 comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'adempimento alle prescrizioni di cui all'articolo 91 in materia di tracciabilità dei pagamenti e alle limitazioni di cui all'articolo 53;
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 la Stazione appaltante può incorgersi di adempire alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con ulteriore scadenza, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17 ultimo comma del D.P.R. n. 633 del 1972 aggiunto dall'articolo 35 comma 5, della legge 4 agosto 2000, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietarizzate di cui al comma 1 devono essere assolti dall'appaltatore principale.



CAPO 10 - CONTROVERSI, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Accordo bonario e transazione

1. Al sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contesti l'importo economico dei lavori comporti variazioni nette all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve volutamente immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggior lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opere ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, al sensi dell'articolo 240 commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e qualora non ritienga palesemente inammissibile e non manifestamente infondate le riserve, formulara una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento del proposito; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce negativo da' la proposta.
4. La procedura può essere reiterata fra' corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario successivamente approvato dalla Stazione appaltante oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Al sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori del caso in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono comporsi essendo risolti mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto nel codice civile; qualora l'importo differenziale nella transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, salvo il R.U.P. esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione de' medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esposta anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nello studio della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque maltrattare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 - Definizione delle controversie

1. Ovo non si procede all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 46 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è dovoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Calabria ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'obbligo che docile sulla controversia deride anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) ne l'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'attuale appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende

- industriali edili e affini e gli accordi locali o aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o recada da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità e ciò senza uraggiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assicurazionale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- Al sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di mantemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Fidile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguato giustificazione o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale.
- Al sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni erette, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale.
- In ogni momento il Direttore dei Lavori o, per suo tramite, il R.U.P. possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del Libro Unico del lavoro di cui all'articolo 79 della legge 9 agosto 2008, n. 133, dossier altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione matricola nel predetto Libro Unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- Al sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 5 e 26 comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 138 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed depositata in forma visibile, corredata di fotografie, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro e a data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti del subappaltatore autorizzato, le tessere dei predetti lavoratori dove riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre della tessera di riconoscimento.
- Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, imitatori esterni, collaboratori familiari e simili), tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 138 del 2010.
- Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comportano l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 387. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di difesa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 24.
- Al sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stadio di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5, o tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 49 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei layon

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in rete di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1955, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti nella legge 11 maggio 1955, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei

- nguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti.
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiurazioni o diffe fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesto incapacità o inidoneità anche solo eguale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavori e le assicurazioni obbligatorie dei personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, nessuna anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolo, integranti il contratto, e delle ingiurazioni fattegli a riguardo del direttore dei lavori, del K.U.P. o del coordinatore per la sicurezza;
 - j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale rispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'ASL oppure del personale rispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
- Il contratto è altresì risolto:
- a) in caso di porvuta da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fermento o la rrogazione di misure sanzionatorie o cautele che impongono la caparra di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati a sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di trascrizione dei pagamenti.
- Nel caso di risoluzione del contratto o d'esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accettamento dello stato di consistenza dei lavori.
- In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrasto tra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esaurizione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale utilizzo e alla determinazione nel relativo costo.
- Il contratto è risolto qualora nel confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'altrettante S.O.A., per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
- Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto oscurivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o impedisca la sua utilizzazione, come definito dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori supplementari che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, procedendo all'accertamento dello stato di consistenza a sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dai materiali, il 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per variazioni in corso d'opere oggetto di regolare allo di sottoscrizione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente modestimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore, inidoneamente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione e l'importo del nuovo appalto per il completamento nei lavori a l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato da ripetizione della gara di appalto eventualmente condotta deserta, necessariamente chiamata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato.

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finalizziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della opera alla data prevista dal contratto originario.



CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

- 1 A termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- 2 In sede d'accertamento sommario senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi o difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i tardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolo proporzionale all'importo della parte di lavoro che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 3 L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immedesimato dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi del comma precedente.
- 4 Dalla data di verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolo.

Art. 51 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

- 1 Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Durante tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2 Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolo o nel contratto.

Art. 52 - Prova in consegna dei lavori ultimati

- 1 La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
- 2 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi pur alcun motivo, né può reclamare compenso di sorta.
- 3 Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essoro garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4 La prova di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino a termini previsti dal presente capitolo.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 53 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolo generale d'appalto, al regolamento generale o al presente capitolo, nonché a quanto previsto da tutti i patti per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle patuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti onorabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni del capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dar corso all'esecuzione di aggiunte e varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, pentaggi e pulizie, adeguatamente protetti in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con sonda staccata nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiallamento e la sistemazione nelle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone adatte ai lavori tutti ivi comprese le eventuali opere sussidiali o affidate a terzi dello stesso ente appaltante;
- c) l'esecuzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che vorranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la controllazione dei camion; è l'esecuzione di prove di carico che siano ordinati dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato o qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni, in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giunto di getto, durata e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli esercizi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (16), della continuità degli scali delle acque e del transito sugli spazi pubblici e privati, esclusi le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e appaltivigenitali o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei pentaggi di servizio, delle impalcature delle costruzioni provvisorie e degli apposetti di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendeva eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere comporsi di alcuna, tranne che per l'impiego di persone addette ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, da ripulirlo sgomberare e materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i dinti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le lenze e i carri, dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rincaro delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente col presente capitolo o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per bilanciare il relativo rilancio alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro della campionatura dei materiali, dei dotti, costrutti e delle schede tecniche relativi alla cosa in opera;

- I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- II) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio o di personale di direzione lavori e assistenze, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiavi, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- III) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, nidi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli; con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraddirsi i disegni e i modelli avuti in consegna;
- IV) la consegna, prima della smobilizzazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, poi la finalità di eventuali successivi ricambi omologati, previsto dal presente capitolo o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- V) l'idonea protezione dei materiali impiegati e mossi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di queste; genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- VI) l'eduzione, nel complemento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'idoneità degli opere ai celle persone edificate ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restaurazione sollecitata le Stazioni appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- VII) la pulizia prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi o di quelli del subappaltatori e l'accarriato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo tendente durante l'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle cardine stradali;
- VIII) la dimostrazione dei pesi a richiesta del Direttore Lavori presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- IX) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 19/1; al deposito delle documentazioni presso l'Ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- X) il civile di autorizzare Tocci a la pubblicazione di notizie fotografiche e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- XI) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- XII) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- XIII) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la utilizzazione al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto);
- XIV) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica in norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connesse con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente consultare l'ipologia numero o posizione di tale segnalistica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- XV) installare doni dispositivi o/altrettante per l'abbattimento delle produzioni delle bulle durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- Sono altresì a carico dell'impresa tutte le opere provvisoriali, dovendo l'impresa, anche senza alcun speciale ordine della Direzione Lavori, ridisporre a sua spese tutte le precipuzioni che l'aveva suggerito per evitare danni a cose o persone. Nonché buone disposte della Direzione Lavori che prevede nel progetto. Pertanto, l'impresa dovrà far fronte a tutte le vessazioni imposte dalle Leggi e Regolamenti in ogni caso, sarà la sola ed unica responsabile di qualunque danno dovrà verificarsi alle opere già eseguite o in via di esecuzione, salvo per questo ultimo caso, i danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolo Generale.
- L'impresa dovrà eseguire i lavori appaltati garantendo l'operatività dello stesso zero, in uso alla Rete Ferroviaria Italiana.
- L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (consorzi, legge privata, Provincia, gestori di servizi a rete o altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione), interessati direttamente o indirettamente a lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla condizione del

cantieri, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso, eventi natura definitiva e afforenzi il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consigliare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fatture;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note tararie alle giornate di operai di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate per gli eventuali lavori previsti e ordinati in entro-maria nonché a firmare le relative liste settimanali sottoscritte dall'autorità dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni, in genere devono essere trasportati e conservati a discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, essendo quest'ultimo esplicitamente contornato per tali oneri da apposite voci di elenco prezzi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, perciò frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma averli valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 36 del capitolato generale d'appalto, fermo risiedendo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. È fatta salve la possibilità, se ammessa, di utilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 56.

Art. 56 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non ricontrattuale, per la realizzazione di alcuni limitati manutatti è stato previsto il rientro con materiali idonei provenienti dagli scavi.
2. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 187 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 157 del 2006.

Art. 57 – Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale compresa l'obbligo della tutela del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. L'altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (I.R.S.) e le relative movimentazioni, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali al sens. dell'articolo 184 del decreto legge 186 del 2006;
 - b) siano sottoposte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 16 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovranno sopravvenire.



Art. 58 - Custodia del cantiere

L'a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'oggetto da parte della Stazione appaltante.

Art. 59 – Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero de: LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, quando i necessari aggiornamenti sono di cui.

Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «Ex».

Art. 60 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale gli articoli 123 o 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Art. 61 – Tracciabilità dei pagamenti

Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché subappaltatori devono comunicare alla Stazione appaltante gli estratti identificativi dei conti correnti dedicati anche se non in via esclusiva, presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini la generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini regali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei sub-contenuti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni e prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire "in ogni caso utilizzando conti correnti dedicati" di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi entranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'a realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previsionali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti libuti, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2 lettera a), feriti restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere d'impresa inferiori a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2 lettera a), fermi restando il divieto d'impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2 lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il ONC di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a; e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie ai cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora rilevato per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolo speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i precedenti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 62 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carabili, permessi di scavo, canoni di conferimento e discarica ecc.) direttamente o indirettamente connnessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di calcolo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (16), dalla consegna alle date di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (17).

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultante inutilebili tali determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolo generale d'appalti.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte o gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge tutti gli imposti citati nel presente capitolo si intende con I.V.A. esclusa.

ALLEGATI:

TABELLA «A»

**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCOPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI**

n.	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2008 (18)	euro	Incidenza % inquadra
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono suappaltabili nella misura massima del 33%:				
1	Imp. Elettromec. Trasportatori (Scale Mobili)	Prevalente	OS4	€ 263.590,97 57,67%

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e all'art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante. NON possono essere suappaltati. (9)

2	Comp. Strutt. In Acciaio o Metalli (Scale)	Scoporabile	GS18	€ 151.139,09 17,71%
---	---	-------------	------	------------------------

Ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, (20) del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

apparterrigno a categorie generali diverse da quella prevalente (comma 4); (21); costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 10% dell'importo totale dei lavori (comma 5); (22) possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria direttamente o in capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un'impresa subappaltatrice, il ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) neve essere in possesso dei relativi requisiti.

3	Camminamento orizzontale Strutture in c.a.	Scoporabile e subappaltabile	OG1	€ 26.748,79 € 72.821,76 6,88% 17,71%
---	---	---------------------------------	-----	---

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, (23), del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000, apparterrigno a categorie specializzate (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere suappaltati anche per incarico assunto da un'impresa mandante oppure eseguiti dall'appaltatore anche se quest'ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. (24)

4	Raccolte acque bianche	Scoporabile e subappaltabile	OS2	€ 7.961,68 2,19%
5	Copertura e opere finiture tunnel	Scoporabile e subappaltabile	OS6	€ 12.789,84 2,68%
6	Impianto elettrica e di illuminazione	Scoporabile e subappaltabile	OS27	€ 39.520,76 8,65%

TOTALE COMMI ESSIVO DEI LAVORI (25)		€ 575.522,89	13,20%
--	--	--------------	--------

TABELLA «B»

**GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5**

A)	Descrizione dei gruppi di lavori omogenei	In euro
1)	CAMMINAMENTO ORIZZONTALE	26.748,79
2)	STRUTTURE IN C.A.	73.821,75
3)	STRUTTURE METALLICHE	151.139,06
4)	SCAI E MOBILI	263.590,97
5)	COPERTURA E OPERE FINITURA TUNNEL	12.769,84
6)	RACCOLTA ACQUE BIANCHE	7.901,98
7)	IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE	39.520,76
	Totale lavori A MISURA (articolo 29)	575.522,89
B)	Oneri da non assoggettare a ribasso:	
1)	Costo del personale	75.974,48
2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	17.100,81
	Totale importi esclusi da ribasso	93.075,39
	IMPORTO DA PORRE A BASE D'ASTA	482.477,50

TABELLA «C» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	PLTO	182.477,50
1.b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		17.130,81
1.c	Costo del personale		75.974,48
1.	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b+1.c)		575.522,89
2.a	Ribasso offerto in percentuale (calcolo su 1.a)	%	
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)		
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)		
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1.)	2	%
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (60% di 4.a)		
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10	%
5.b	Maggiorazione garantie (per ribassi > al 10%)		%
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)		
5.d	Garanzia fideiussoria finale (doppia della metà - 50% di 5.c)		
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 36 comma 3, lettera a)		
6.b	per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)		
6.c	per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)		
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)		
6.e	importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)		
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7		
8.a	Imbarco limite indennizzo polizza decennale art. 30, comma 3, lett. a)	11651	
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)		
9.c	di cui per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)		
9.d	per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)		
9.e	importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)		
9.f	importo minimo netto stato d'avanzamento articolo 25, comma 2		
10	Imbarco minimo rimborsato al conto finale articolo 23, comma 8		
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 4	Giori: 365	
12.a	Punale giornaliera per il ritardo, articolo 18	0/00	
12.b	Premio di accorciamento per ogni giorno di anticipo	0/00	



TABELLA «D»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
 (articolo 7, comma 1, lettera c))

Tav.:

Descrizione:

	<u>Relazioni:</u>
A	1) Descrittiva e Rilievo Fotografico 2) Geologica, Idrologica e Sismica 3) Geotecnica e sulle fondazioni 4) Impianto Elettrico e di Illuminazione
B	1) Elenco Prezzi 2) Analisi dei Nuovi Prezzi
C	Calcolo Metrico Estimativo
D	Quadro Economico
E	1) Relazione di Calcolo Strutture, sui Materiali e sulle Fondazioni 2) Calcoli Impianto Elettrico e di Illuminazione
F	Cronoprogramma
G	Quadro Incidenza Percentuale Manodopera
H	Schemi di Contratto
I	Capitolato Speciale di Appalto
L	Piano di Manutenzione
M	Piano di Sicurezza e di Coordinamento
N	Calcolo della Sicurezza
O	Piano Particolare di Esproprio

		Scala:
1	Localizzazione	1 : 2000
a)	Planimetria Generale	1 : 100
b)	Tratto "A" (quota + 0,42)	1 : 50
c)	Tratto "B" (quota + 0,12)	1 : 50
2	d) Tratto "B" (quota scale)	1 : 50
e)	Tratto "B" (quota copertura)	1 : 50
f)	Tratto "C" (quota scale)	1 : 50
g)	Tratto "C" (quota copertura)	1 : 50
h)	Tratto "C" (fondazioni)	1 : 50
3	N° 2 Vista Laterali (a - b)	1 : 200
4	a) Sezioni Transversali (1 - 2 - 3)	1 : 100
b)	Sezioni Longitudinali (1 - 2 - 3)	1 : 100
5	Viste Rendering	
a)	Carpenteria e Armature (Fondazioni e Plinti)	
b)	Carpenteria e Armature (Fondaz. ed elevaz. scalette)	
c)	Carpenteria e Armature (Palificato)	
d)	Carpenteria e Armature (Palificato Scalette)	
6	e) Carpenteria e Armature (Solette di Elevazione e Plinti)	1 : 50
f)	Carpenteria Acciaio (1^ rampa e Partic. Costrutt. - 1)	
g)	Carpenteria Acciaio (1^ Rampa e Partic. Costrutt. - 2)	
h)	Carpenteria Acciaio (2^ Rampa e Partic. Costrutt.)	
7	Schemi Impianto Elettrico e di Illuminazione	1 : 200

TABELLA «B» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 59)

Foto appaltante

Ufficio competente

ASSESSORATO A:

UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa

LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con _____ del _____ n. _____ del _____

Progetto esecutivo

Direzione dei lavori

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in

Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione

Coordinatore per l'esecuzione

Durata stimata in uomini x giorni

Responsabile unico dell'intervento

euro

euro

euro

euro

IMPORTO DEL PROGETTO:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:

ONLRI PER LA SICUREZZA:

IMPORTO DEL CONTRATTO:

Gara in data _____ offerta di ribasso del %

Impresa esecutrice

con sede

Qualificata per i lavori delle categorie

euro

euro

euro

euro

direttore tecnico del cantiere

subappaltatori	per i lavori di categoria	tipologia lavori subappaltati
	descrizione	euro

Intervento finanziato con fondi propri (coperture)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio

telefono: _____ fax: _____ http://www._____it E-mail: _____

I PROGETTISTI:

Arch. Carmelo CONGESTRI

Ing. Gianluca LO GATTO

Arch. Emilio MAGRO



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE
TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola :

B1

ELENCO PREZZI

I PROGETTISTI:

Arch. Carmelo CONGESTRI

Ing. Gianfranco LO GATTO

Arch. Emilio MAGRO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Arch. Claudio DECEMPERI

Data :
08/02/2006

Aggiornamento :
06/12/2013

VISTI :

Allegato C contratto rep. 72/2015



Elenco Prezzi
ROALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA'

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
1	C.04.020.010 b	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in luce con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+10°C, PN 6, grado di protezione IP 55, in opera. Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controfianche con guarnizioni, i buloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/mod/max Q(m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: Hibar. Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,9/3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = mm 28 cad Euro centonovantadue/27	cad	€ 132,27
2	E.01.010.030 a	Scavo di staccamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e seppia, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaie, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m%) Al m³ Euro tra/20	m³	€ 3,20
3	E.01.070.010 a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'egitto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m%) Al m³ Euro tra/78	m³	€ 3,78
4	E.01.040.010 a	Riporto con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere. Riporto con materiale di risulta proveniente da scavo Al m³ Euro uno/91	m³	€ 1,91
5	E.01.050.010 e	Trasporto a rifiuto di materiali proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Al m³ Euro sei/85	m³	€ 8,85
6	E.01.060.010 e	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di liquori scorpi e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs.152/98 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulare alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiali da scavo anche con sassi e trovanti fino a 9,20 m Al 1 Euro uno/30	t	€ 1,30

N°	Cod.	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
7	E.02.030.030	Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm ² per diametro pari a 600 mm. Al m ² Euro settantotto/08	m ²	€ 78,08
8	E.03.010.010	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le cassafORMe, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³ Al m ³ Euro ottantotto/72	m ³	€ 88,72
9	E.03.010.020	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9358; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm classe di lavorabilità (slump) S4 (flessibile); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolo Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassafORMe, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi in fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² Al m ³ Euro novantasei/65	m ³	€ 97,65
10	E.03.010.030	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alle norme UNI 9358; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flessibile); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolo Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassafORMe, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi, in elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² Al m ³ Euro centotrenta/05	m ³	€ 103,05
11	E.03.030.010	CassafORMe di qualunque tipo rette o curvinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegni fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle cassafORMe a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione Al m ² Euro dieciuno/66	m ²	€ 19,29
12	E.03.030.010	CassafORMe di qualunque tipo rette o curvinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegni fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle cassafORMe a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione Al m ² Euro ventiquattro/62	m ²	€ 25,32
13	E.03.030.020	Sovraprezzo per cassafORMe con superficie piatta per formazione di getti in conglomerato cementizio e fondo viaia		

N°	Forza	Descrizione e Fisico	m² alla riferitura	PREZZO Unitario
13		Sovrappiombo per faccia vista Al m² Euro trenta	m²	€ 3,84
14	E.03.049.510	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450c Acciaio in barre per armature Al kg Euro undici	kg	€ 1,34
15	E.03.080.310	Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e qual'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo da inserire nella parte centrale del getto Al m Euro sedici/29	m	€ 13,29
16	E.04.050.010	Soli collaboranti, forniti e posti in opera su pndicosta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci saldatura, tegli a misura, rete caldata a tondini, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia, esclusi i connettori metallici per svolta e eventuale sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 3/10 mm del peso fino a 10 kg Al m² Euro cinquantasei/45	m²	€ 53,45
17	E.08.520.110	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni o malta bastarda, retta o curve ed a qualsiasi altezza, compresa l'incere della pittura, stuccatura e utilizzo dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare "opere a perfetta regola d'arte con mattoni trafilati a finitura seccato 15x12x25"; Al m² Euro cinquantuno/27	m²	€ 51,57
18	E.12.031.610	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive strati, con uno spessore minimo di 3 mm/m. Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua) Al m² Euro trenta/38	m²	€ 13,39
19	E.12.060.060	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inserti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione sequenze, rotture coesive del prodotto secondo UNI 5632, applicata e spalmata in due strati spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete di fibra di vetro resistente agli alcali Al m² Euro ottanta/65	m²	€ 8,59
20	E.19.010.040.			

N°	Referenza	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
	b	Caratteria metallica per strutture in acciaio bullonato per travature reticolari, pilastri, mensole, scale ecc., realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, teli, piatti, fermiere ecc., compresa foratura ed eventuali sedutture di officina, ressa ed assemblata in opera con bulloni di classe durezza al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto, 1929, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S275 Al kg Euro 0,64	kg	€ 3,84
21	E.15.010.670.	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di camere per ringhiera, inferiate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intefaiature fisse o mobili non spartite geometriche semplici, cardini, paletti serrature, compassi, guide ed ogni altro ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura con foni, plastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. Ringhiera in profilati normali o a linea dritta Al kg Euro cinque/05	kg	€ 5,05
22	E.19.040.030.	Zincolatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461. Immersione di strutture pesanti fino a 19 metri di lunghezza Al kg Euro 0,78	kg	€ 0,78
23	E.19.040.030.	Zincolatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461. Immersione di strutture leggere fino a 3 metri di lunghezza Al kg Euro 0,58	kg	€ 0,58
24	E.19.040.030.	Zincolatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461. Immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferiate, ecc. Al kg Euro 0,68	kg	€ 0,68
25	E.22.025.010.	Pavimento di mattoni plasti posti in opera di calcestruzzo, affiancati con malta di cemento dosata a 4 qd di cemento 325, con giunti di spessore massimo 3 mm realizzati con malta cementizia secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nel grafico esecutivo, adeguate per i servizi interni o esterni, piane o inclinate. Compresa gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lasciate della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualsiasi previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L. gli oneri per la riacarico, il trasporto, lo scarico ed il loro in sito dei materiali, per i tagli, gli stridii ed i pezzi speciali, per la sagomatura e gli incassi alla parati, per le sbucature dei giunti	kg	€ 3,69

N.	TARMA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO Unitario
25		con malta cementizia dosata a 6% di cemento 325 additivato con ammirtiro, compresi alberelli gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o inclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali rinvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiino il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze Con mattoni pieni continui posti di coltello Al m ² Euro quarantatré/11	m ²	€ 43,11
26	E.22.030.010.	Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm ² , durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 6,5x12x25 cm, e secco su letto di sabbia levigata di granulometria minima= 5 mm dello spessore di 8 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'opere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorra per dare il lavoro a perfetta opera d'arte. Posti di piatto di colore rosato o fiammetto Al m ² Euro ventiquattr'6/49	m ²	€ 24,49
27	E.22.030.020.	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenze a compressione pari a 80 N/mm ² , durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta resistente, compresa la calaccatura dei giunti, tagli, sfondi e punzura Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo posti di piatto Al m ² Euro cinquantanove/54	m ²	€ 59,54
28	L.02.010.200	Cavo in corda flessibile o rigida di neme ricotto stagnato isolato in gomma elettermorica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-39) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con suonatore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI UNI E 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/29-32, la marca e provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMO. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x2,5 mm ² Al m ² Euro due/35	m ²	€ 2,35
29	L.02.010.200	Cavo in corda flessibile o rigida di neme ricotto stagnato isolato in gomma elettermorica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-39) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni	m ²	€ 2,35

N°	Parte	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		nominati 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI-UNEL 363011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 I/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x4 mm ² Al m Euro tra/00	m	€ 3,80
30	L.02.010.720. h	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elettroromatica di qualità G10, FC10 CM1 e RG10 CM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridotta emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9000 per tensioni nominali 300/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabella CEI-UNEL 363011, numero di conduttori per sezione CEI 20-23 I/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Quadrilatera Sezione 8x35 mm ² Al m Euro quadri/50	m	€ 15,80
31	L.02.040.110. g	Gugina spirale in PVC auto estinguente serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificata CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera all'interno di controeffili o intercedimenti e in vista. Diametro mm 22 Al m Euro quadri/16	m	€ 6,16
32	L.02.040.120. g	Gugina spirale in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificata CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti e apparecchiature elettriche Diametro mm 50 Al m Euro quadri/46	m	€ 10,46
33	L.02.040.190. g	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 20-23 fasc. 1/20, bicolierati con striscia eliosidata gialla di segnalazione forniti a posti in opera in scarico o in cavedi (pagati a parte compreso): giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 60 Al m Euro scat/56	m	€ 7,66
34	L.02.040.190. g	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 20-23 fasc. 1/20, bicolierati con striscia eliosidata gialla di	m	

Numero	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
35	segnalazione forniti a posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) concreto: giunzioni, curve, maniciotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm100 Al m Euro diciotto/41	m	€ 18,41
36 U.05.010.030	Corda in ferro nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 50 mm ² Al m Euro sessanta/30	m	€ 6,30
36 U.05.020.010	Disperatore a croce in profilo di acciaio zincato a caldo in acciaio tipo levante CE 7-6, munito di bandierine con 2 fori diametro 13 mm per allestimento conduttori flessili e bandelle all'oggiato in pozetto di materiale plastico dalle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 450 mm lunghezza 2 m: Al m Euro novanta/13	cad	€ 90,13
37 R.07.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico non armato Al m ³ Euro centosettantadue/68	m ³	€ 172,58
38 U.02.040.120	Tubo in PVC rigido conformi norme UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiera con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IP UNI o lo equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfresco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m ² DN 315 Al m Euro venticinque/10	m	€ 25,10
39 U.02.040.120	Tubi in PVC rigido conformi norme UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiera con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IP UNI o lo equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfresco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m ² DN 400 Al m Euro trentotto/01	m	€ 33,01
40 U.04.020.010	Pozzetto di raccordo pedonale, novi ciottolame, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con imponte laterali per l'immissione di cubi, senza coperchio a griglia, posto in opera compreso ogni onere e maglatura per l'alzaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfresco e il rintocco con la solita osclusione degli orni per lo scavo 50x50x50 cm		

N.	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		cad Euro spazzola/90	cad	€ 43,90
41	U.04.020.030	Anello di prolunga per pozzetti padonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronta laterale per l'immissione di tubi, senza coperchie o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'alloggio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfresco con calcestruzzo cementizio, rientra con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm. cad Euro spazzola/81	cad	€ 38,81
42	U.04.020.260	Chiusino in ghisa sfereolare prodotto, secondo quanto stabilito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale. Telaio di adeguata sesta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibescagliamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ad assorbire anche le vibrazioni; vano cerniere e fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisudacciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione del telaio nel vano cerniere senza impadronire la scorribilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice bescagliante opportunamente sagomata, attivabile al coperto ed articolato da una molla elicoidale di contrasto antieccitata a compressione; idonea predisposizione all'accogliimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; scatola circonferenziale e centrale per l'esborso di eventuali servizi (es. zaino appetitante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in mm; rilievi antisudacciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello flettibile con testa triangolare antivento ed una scatola in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più' una chiave a corredo con la porta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione telo leggermente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il logo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente concreto compresa la matrice cementizia di effettuamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in opera di ciascun coperchio con appendice bescagliante.	kg	€ 3,96
43	U.05.050.030	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto dei materiali		



N°	Parte	Descrizione articolo	Unità di misura	UNIENZO Unitario
		di risalita al di fuori del carrello. Per spessori compresi fino al 3 cm al m ² per ogni cm di spessore Al m ² Euro 0,42.	m ²	€ 0,42
44	U.05.020.010	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia degli scavi che dalle cave. Il compactamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli delle banchine e dello scarpare rivestito con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed opere per dare il rilevato compiuto a perfette regole d'arte; per materiali, provvimenti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Al m ³ Euro sedici/20	m ³	€ 16,00
45	U.05.020.180	Gangherato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da miscela di aggregati e olio di fiume, secondo le prescrizioni del CEdA™A, confezionato a caldo in filoni implantati in opera con vibrofinitri, e costipato con appositi muli fino ad ottenere le caratteristiche del CEdA™A, compreso ogni predisposizione per la stessa ed opere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Al m ³ /cm Euro undici/20	m ³ /cm	€ 11,20
46	U.05.020.190	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di plastichetti e graniglie avanti pedita di passo alla prova Los Angeles (CRM BU n° 34) 20% confezionato a caldo in filone impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inertii, e conformemente alle prescrizioni del CEdA; compresa la profilatura e stesa del legante di ancoraggio in rigonfia di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 5%; stesa in opera con vibrofinitri meccanica e costipato con appositi muli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CEdA; compresa ogni predisposizione per la stessa ed opere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Al m ³ /cm Euro undici/20	m ³ /cm	€ 1,45
47	ZNP01	PIVIMENTAZIONE in granigliato per esterni tipo "Limeset® Italia" Serie Classic a superficie lavata mod. "Mito Rosso" (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la C.L.), costituita da una miscela sciolzonata di ghiaeghino di fiume di colore bianco con graniglia di marmo "Rosso di Verona", dotato delle certificazioni UNI EN 1339 relativamente alla resistenza all'usura, al carico, alla bassa temperatura e dei colori ai raggi UV. Fornita e posta in opera, su letto di sabbia e cemento Type 425 dello spessore min. di cm. 4, previa spolvero di cemento, compresi agli sfiduci e pulizia finale. Piatra dimensioni di cm 50 x cm 50 x cm 3,8 Al mq Euro sessantadue/20	mq	€ 62,00
48	ZNP02	CANALETTA IN COTTO Forniture e posa in opera di canalette in cotto per la raccolta delle acque piovane o di lavaggio dalle dimensioni di: cm. 30x23x30 composta di malta o colla di alluminio e di ogni opere a		

N°	Famiglia	Dettaglio/Spec. di studio	Unità di misura	Prezzo Unitario
48	ZNP03	magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte; come da disegni di progetto cad Euro undici/99	cad	€ 11,99
49	ZNP03	CADITONA IN GOMMA: Fornitura e posa in opera di caditona in gomma per la raccolta delle acque piovane o di lavaggio delle dimensioni di cm. 6x23x30 compresa di marca e colla di adattamento e di ogni onore e magistero per dare l'opera a perfetta regola; d'arte come da disegni di progetto cad Euro trentadue/70	cad	€ 32,79
50	ZNP04	APPOGGI IN GOMMA: Fornitura e posa in opera di appoggi, in gomme armati e vulcanizzati, formati da strati di gomma PTFE con interposta lastra di scommento in acciaio Inox. Le famiglie d'acciaio saranno interamente avvolte dalla gomma per la protezione della corrosione, del tipo mobile multidirezionale edetto ad escursioni longitudinali da ± 50 mm a ± 100 mm e spostamenti trasversali da ± 25 mm a ± 50 mm. L'apparecchio è formato da un appoggio composto di gomma e acciaio inox inserito tra due piastre in acciaio: l'acciaio inox è fissato alla pietra superiore, mentre la pietra è dotata di docce sanche per l'ancoraggio alla struttura. Portata 250 KN, altezza mm. 72, dimensioni gomma 200x150 mm h= 42 mm, dimensioni totali 270 x 270 mm. Compresa ogni opere e magistero per la sua perfetta installazione a regola d'arte. cad Euro cinquecentinquarantacinque/00	cad	€ 545,50
51	ZNP02	SISTEMA DI TRASPORTO PEDONALE MECCANIZZATO (SCALA MOBILE) Fornitura trasporto e posa in opera di sistema di trasporto pedonale meccanizzato (scala mobile), realizzato secondo i disegni esecutivi allegati al progetto, secondo le Normative UNI-EN115:1995 e, per quanto applicabile, al D.M. 16/03/1976, assicurando un servizio regolare per circa 110 h/ settimana, con carico pari al 100% del carico di frenatura per 0,5 h in un intervallo di tempo di 3 h, specificando altresì che dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti relative ad installazioni in zone sismiche e che comunque dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche di dettaglio di seguito riportate. CARATTERISTICHE TECNICHE -Larghezza gradini: 1.00 mm -Inclinazione: circa 30° -Distivello: circa 11 metri -Gradini: in piano si è estremità: N° 3 -Distanza tra gli appoggi estremi: circa 26 metri -Appoggio intermedio: 1 -Velocità: 0,50 m/s -Portata nominale: 5000 p/m -Senso di marcia: bidirezionale -Avviamento: manuale con chiave -Funzionamento: tramite telecomanda -Palazzette inclinate: acciaio Inox satinato -Profili sostegno corrimano: acciaio Inox satinato -Profili alla base dei crinali: acciaio Inox satinato		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>Zoccolatura: l'antica di acciaio rivestita con TEFLON nero Rivestimento esterno: acciaio INOX satinato Installazione: all'esterno (come richiesto dalle Norme, le scale saranno protette dall'acqua dolcana diretta - Disposizione: singola - Alimentazione ca.: 3x380V+Neutro+Terra 50 Hz</p> <p>1 - TELAIO Costituito da profilati metallici tubolari opportunamente saldati tra loro e particolarmente resistente alla flessione ed alla torsione, con un carico pari a 5000 N al m², e freccia libera d'inflessione, calcolata sotto questa ipotesi, inferiore a 1/750 della lunghezza di portata tra gli appoggi. Le due travi laterali del telaio saranno collegate inferiormente, per tutta la lunghezza della scala, da una lamiera di acciaio di circa 4 mm di spessore perfettamente liscia e senza elementi trasversali, a tenuta stagna e con funzione di raccolta dell'olio in caduta dalla catena, della sporcizia proveniente dai gradini, oltre che rappresentare opere di finitura esterna. Il telaio poggerà su supporti, opportunamente già predisposti, mediante l'interposizione di piastre di gomma antivibrante per evitare il propagarsi delle vibrazioni alle strutture interessate.</p> <p>2 - MACCHINARIO DI TRAZIONE Il movimento sarà impartito da uno speciale motore trifase a gabbia di acciaio, protezione IP55 - classe di isolamento F - previsto per avviamento stella - triangolo, direttamente flangiato sulla carcassa del riduttore. La trasmissione del moto dal gruppo motore/riduttore al gruppo di trascinamento dei segmenti sarà ottenuta mediante l'impiego di una catena a ruote a maglie multiple, il cui punto di rottura dovrà soddisfare i coefficienti di sicurezza richiesti e sarà situato nella parte alta della scala mobile.</p> <p>3 - FRENO DI SERVIZIO Di tipo eletromagnetico, la cui apertura normale sarà determinata dall'azione perenne della corrente elettrica. La chiusura, e quindi la frenatura, inizierà non appena il circuito elettrico che aziona il freno verrà aperto; ciò in modo automatico in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, in caso di interruzione dell'alimentazione del circuito di manovra e nel caso in cui la velocità superi del 20% quella nominale prima che intervenga il freno d'emergenza. La forza di frenatura sarà generata da molle in compressione guidate e regolabili in modo di ottenere un arresto morbido del meccanismo mobile.</p> <p>4 - FRENO D'EMERGENZA Applicato sul gruppo di comando dei gradini, dal lato ad arco, attivato a tensione regolabile e dovrà garantire in ogni caso un arresto progressivo. Tale sistema di emergenza dovrà intervenire nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima che la velocità della scala mobile in discesa superi il 40% quella nominale; - Al più tardi quando i gradini cambiano il senso di moto stabilito; - Quando si ha la rottura della catena di trasmissione del movimento della meccanica di trazione al gruppo di comando dei gradini; 		

nr	Tariffa	Descrizione articolo	L'unità della tariffa	PREZZO Unitario
		<p>Nel caso in cui sarà richiesto l'intervento del sistema di emergenza, contemporaneamente dovrà intervenire anche il normale freno di servizio.</p> <p>5 - GRADINI</p> <p>La scala mobile sarà costituita da un sufficiente numero di gradini atti a formare, ad entrambe le estremità, una superficie piatta di 1.200 mm (corrispondente a 3 gradini), visto che il distacco da superare è > a 8 m.</p> <p>I gradini avranno una pedata di 400 mm e una larghezza 1.000 mm, costituiti da un telai monoblocco pressofuso con perni e alzata eseguita in lega di alluminio pressofuso ad alta resistenza, con scalinatura arte e garantisce una sicura percorribilità ai passaggi o dei segmenti tra i perni.</p> <p>I segmenti dovranno essere intercambiabili tra loro, con fissaggio alle catene eseguito in modo da permettere una facile e veloce rimozione degli stessi senza bisogno di smontare le catene e le zoccolature.</p> <p>6 - GUIDE DEI GRADINI</p> <p>Costruite da un profilo rullo in acciaio di media durezza, con giunture realizzate in diagonale (45°).</p> <p>7 - CATENE DEI GRADINI</p> <p>Il trascinamento dei gradini avverrà con catene di precisione del tipo a rulli in acciaio borificato con rulli e perni temprati e rettificati, con coefficiente di sicurezza > 6.</p> <p>Ogni scala mobile sarà scolpaggliata con due catene, una per ogni lato del gradino e trascinata da una coppia di ruote montate sull'albero di trazione, situato nella parte alta della scala e rinviata da una seconda coppia di ruote montate sull'albero di rinvio situato nella parte bassa.</p> <p>Per la lubrificazione verrà utilizzato un sistema automatico con riserva di lubrificante.</p> <p>8 - GRUPPO DI NIVELLO</p> <p>Verrà montato nella parte bassa della scala mobile e dovrà essere facilmente accessibile una volta sollevata la copertura del vano.</p> <p>L'asse del gruppo poggerà su entrambi i lati e scatterà su apposita guida fissata direttamente al telaio della scala stessa.</p> <p>Due leccette compresse, regolabili a mezzo di vite, dovranno assicurare una tensione uniforme delle catene dei gradini, mentre attraverso dei controlli elettronici sarà controllato l'eccessivo movimento del gruppo di nivello e quindi l'allungamento o la rotura delle catene dei gradini.</p> <p>9 - PERNI E PEDANI</p> <p>I perni dovranno essere realizzati in speciale lega di alluminio pressofuso, costituiti da elementi standard fissati alla piastra con doratura che penetri profondamente nelle code delle zoccolature della colonna dei gradini, garantendo così una precisa ordinatura degli stessi.</p> <p>Le pedane saranno costituite da un supporto metallico rivestito in acciaio Inox antiscricciolo, dotate di interruttori che possono interrompere il funzionamento della scala mobile nel caso in cui corpi estranei si dovessero inserire tra i gradini ed i perni.</p> <p>10 - CORRIMENTO</p> <p>Rivoltati in gomma nera e riuniti internamente di corde e tele di rayon per garantire la resistenza alla trazione con un carico di</p>		

N°	Tenuta	Description attacco	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>carica - a 25 KN e trascinati da una poleggia in sincronismo con la velocità dei gradini, situata nella parte alta della scala ed azionata direttamente dal gruppo di trazione dei gradini, tramite una catena a ruoli.</p> <p>Le guide, che si estendono per tutto il percorso pedonale della scala, saranno costituita da un profilato speciale in acciaio.</p> <p>Il dispositivo per la regolazione della tensione del corrimano verrà sistemato nella parte alta della scala mobile, in prossimità delle paleggie di trascinamento.</p> <p>L'entrata e l'uscita dei corrimani dalla balaustra dovranno visualizzate protette, mentre idonei contatti elettrici arresteranno la scala nel caso di inserimento di corpi estranei.</p> <p>11 - BALAUSTRE</p> <p>Di altezza pari a 1000 mm e costituite da pannelli inclinati in acciaio Inox satinato, posizionati l'uno vicino all'altro senza l'interposizione di coprigiunti e con le giunzioni perpendicolari alla linea del corrimano.</p> <p>12 - ZOCOLATURA</p> <p>Realizzata in lamiera di acciaio, rivestito con materiale antifrizione (Teflon colore nero), resistenti alle ammaccature e con la superficie verso i segmenti opportunamente levigata.</p> <p>13 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI MANOVRA</p> <p>Con quadro di comando e di controllo chiuso in armadio malleato in lamiera verniciata a smalto e in esecuzione protetta, installato nel vano superiore ed estribile in modo da essere facilmente ispezionabile, con tutte le linee elettriche realizzate con cavi flessibili, il tutto a Norme CEI e secondo le normative vigente.</p> <p>14 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA</p> <p>Dovranno comunque risultare installati tutti i dispositivi iconal per la fermezza e geometria delle scale mobili nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) interruzione della corrente di alimentazione b) interruzione della corrente del circuito di manovra c) eccesso o diminuzione della velocità quando la stessa supera del 20% quella nominale d) abbassamento nei segmenti in corrispondenza dei pettini, sia quando la distanza "R" supera in modo eccessivo e) inversione accidentale del moto f) rotore eccessivo rallentamento del corrimano g) rottura o eccessivo allungamento della catena di trasmissione h) allungamento eccessivo delle catene di trazione dei gradini i) riduzione accidentale della distanza tra il gruppo di trazione dei gradini ed il gruppo di dirigo j) introduzione di corpi estranei tra segmenti e pettini k) ingresso di corpi estranei tra i comandi e le piastre di imbocco poste sulle testate <p>Dovrà inoltre prevedersi un contatto elettrico che interrompa automaticamente il moto non appena dovesse essere sollevata una delle due testole di impalcione.</p> <p>15 - DISPOSITIVO DI COMANDO E SIGNALAZIONE</p> <p>Alle due estremità della scala mobile, sulla zoccolatura, saranno aperti/spostati: sì: interruttori a chiave per il comando manuale di avviamento-salita/dicesa ed i pulsanti d'arresto.</p>		

N.	Tarife	Progettazione strutturale	Unità diminuta	PROZZO Unitari
		<p>La scala dovrà funzionare anche con avviamento automatico tramite fotocellule, poste ad entrambe le estremità (a 1.300 mm dai pettini), o tramite pedana mobile posta sempre ad entrambe le estremità (a 1.300 mm dai pettini) che metteranno in movimento la scala al passaggio degli utenti. Opportune segnalazioni luminose, inserite nelle balaustra superiori e inferiori, indicheranno il senso di marcia per cui è predisposto il funzionamento.</p> <p>In ogni vano, all'estremità della scala, sarà predisposta una presa per l'aperta pulcrità di comando per le manutenzioni, il cui utilizzo esclude la possibilità di comandare la scala dagli altri comandi esterni.</p> <p>A ciascuna estremità della scala mobile dovrà inoltre prevedersi un pulsante, installato ad una altezza compresa fra metri 1,80 a 2,00, per il comando d'arresto.</p> <p>12 - VANI DI SERVIZIO</p> <p>Il pavimento all'uscita della scala, per una lunghezza superiore a 500 m a partire dal fondo dei denti del pettine, sarà in materiale antisdrucciolante.</p> <p>L'altezza minima libera sopra i gradini della scala sarà in ogni punto superiore a 2.200 mm, mentre il franco laterale tra l'asse dei cordame e gli ostacoli fissi resistenti, dovrà essere superiore a 300 mm (esclusa parete continua).</p> <p>I vani di servizio dovranno risultare protetti da botole che dovranno essere aperte soltanto con attrezzo speciale ed accessibili soltanto al personale preposto e saranno inoltre dotate un dispositivo ad interruttore elettrico che, al sollevamento delle catene, interverrà per il fermo del sistema.</p> <p>Nel vano di servizio superiore sarà posizionato il macchinario di trazione, il quadro di manovra e la ruota di azionamento, mentre il gruppo di rullo troverà alloggiamento nel vano inferiore.</p> <p>All'interno di ogni vano è prevista una presa speciale che con l'inserimento di un apposito dispositivo consente l'azionamento temporaneo dell'impianto (il dispositivo viene chiamato ad "sono presente").</p> <p>Per le operazioni di manutenzione dovrà rendersi disponibile un'altezza interna libera di c.a. 1000 mm che, a protezione rimossa, sarà superiore al minimo previsto di 1800 mm e con superficie di accesso pari a 900 x 600 mm.</p> <p>17 - DISPOSITIVO PER LA MANOVRA A MANO</p> <p>Il sistema sarà munito di dispositivo per la manovra a mano situato nel vano superiore, garantendo che l'esecuzione della manovra potrà avvenire soltanto da parte di personale specializzato ed autorizzato ed a impianto non funzionante.</p> <p>18 - GOMMI COMPRESI NELLA FORNITURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - La scala mobile completa in ognuna delle sue parti. - L'imbollo dei materiali. - La gessa delle scale franco cantone poste su camion in container. - Messa in opera con tecnici specializzati. <p>Garanzia di 18 mesi dalla data di spedizione o 12 mesi dalla data di ultimazione del montaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opere murarie di qualsiasi genere. - Eventuali lavori di carpenteria. - Eventuali porteggi di ogni tipo e per qualunque impiego. 		

Tavola	Descrizione articolo	Unità di misura	Prezzo unitario
	<p>occorrenti per l'installazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protezioni ragionevolari attorno ai vechi d'installazione; - Protezioni ed eventuali pavimenti; - Eventuale sistemazione provvisoria delle scale mobili su noleggio; - Manovalanza pesante di aiuto durante lo scarico e posizionamento nel luogo di installazione e durante le varie fasi della posa in opera; - Manovalanza specializzata di aiuto durante le varie fasi di montaggio; - mezzi necessari anche pesanti (gru, camion etc.) per lo scarico, il montaggio e l'assestamento delle scale; - Eventuali lavori di fattura eseguibili solo dopo la posa sugli appoggi nelle scale; - Linee di collegamento per i segnali di allarme e sorveglianza tra la scala ed il centro di controllo; - Consumi di energia elettrica per il montaggio, prove e collaudati, illuminazione zona di lavoro. <p>Il tutto fornito a posto in opera a perfetta regola d'arte, funzionante e con tutti gli oneri a carico dell'impresa per il collaudo dell'opera e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni o nullosta per la messa in esercizio.</p>		
	cad Euro centoventunomilaacinquecento/00	cad	€ 431.600,00
52	ZNP06 LASTRE ALVEOLARI IN PCOCARBONATO Fornitura e posa in opera di lastre alveolari trasparenti in policarbonato per ricopertura e serramenti o altre strutture interne ed esterne, realizzate in opera sul minimo rettangolo circostituito, incluso il compenso per lo sfondo del materiale e coprono regole di fissaggio in alluminio prestrutturato delle larghezze di più 5 e relative guarnizioni per tutto lo sviluppo dell'arco della copertura e per qualsiasi altro tipo di fissaggio, anche per superfici curve. Composto da almeno due camere e spessore e minimo complessivo di mm. 10.		
	Al mq Euro diciannove/10	mq	€ 19,00
53	ZNP07 SOLETTINI FORATE COPERTURA POZZETTI Fornitura e posa in opera di soletti forati in ca. per copertura pozetti raccolta acqua diurna ate a sostenerne le canalette in calce con relative cadute delle dimensioni di 60x60x15 compreso armatura in acciaio in lega di 80 kg/mq, caselli e cuanti altri occorre per dare l'opera finita e funzionante.		
	cad Euro diciannove/09	cad	€ 17,95
54	ZNP08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO IP ELETTRONICO STRUTTURA: Corpo in vetroresina colore grigio RAL 7035 - Grado protezione: IP65 secondo CIEI EN 60529 - Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe V0 - Tenuta all'impatto: 20 J secondo CIEI EN 60433-E - COMPOSIZIONE: Dimensioni totali: 1500 mm x 545 mm x 406 mm - Zoccolo : altezza min. di 400 mm completo di telaio d'		

N°	Codice	Caratteristiche articolata	Unità di misura	Prezzo unitario
		<p>Messaggio e pavimento - Corpo centrale : altezza min 775 mm, completo di sportello, provvisto di maniglia con serratura del tipo a tre punti di chiusura, pietra di fondo in pachellite, parete divisoria interna e kit di fissaggio apparecchiature modulare complete di cornice, panelli e staffe (minimo n. 3 barre dia) - Sopraffio: altezza min 450 mm, completo di sportello provvisto di maniglia con serratura del tipo a tre punti di chiusura, pietra di fondo in pachellite e parete divisoria interna.</p> <p>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO:</p> <p>Fusibili di protezione quadripolari sull'ingresso linea - N.1 Limitatore di sovraccarico trifase + N.P.E. in 20 KA Max 40 KA - N.1 Magnettaranco generale quadripolare - N.1 Magnetotermico differenziale per alimentazione alimentazione in G.C. - N.1 Magnetotermico differenziale per alimentazione trasformatore ausiliari 24 Vac - Protezioni a mezzo fusibili delle alimentazioni ausiliarie in G.C. che C.A. - Controllo e comando per 2 circuiti distinti, di utenza monofase alimentati a mezzo linea fase + neutro così composti: N.1 Interruttore Magnetotermico completo di bobina di sgancio a lancio di corrente 1/24 Vac e contatto ausiliario, N.1 Relè di massima corrente differenziale con irregolabilità da 0,03 - 30 A e tempo di intervento regolabile da istantaneo a 10 Sec., in modalità automatica in caso di intervento il dispositivo deve poter intervenire aprendo il telegabbia sul linea, disalimentando la stessa, nei intervalli di 60 sec effettua tra tentativi, richiudendo il telegabbia, e se la dispersione verso terra persiste apre il magnetotermico a mezzo la bobina di sgancio. N.1 Telegabbia di linea quadripolare con contatto ausiliario - N.2 Interruttore di colore blu da 35 mm per il neutro. - N.3 Sezionatori per le fasi - N.1 Selettiore manuale a tre posizioni 1-0-2 - N.1 Relè propulsore completo di fotocellula - N.1 Analizzatore di resa per monitorizzare sia in locale che da remoto le tensioni le correnti le potenze il cosf - Pannello elettronico e PLC completo di modem router GSM, che consente le seguenti logiche di funzionamento: Modalità orologio astronomico - Modalità Crepuscolare - Modalità manuale-manutenzione - Modalità Timer settimanali con orari e giorni programmabili - Modalità comando remoto, (Accensione forzata, spegnimenti forzati) il risparmio in caso di malfunzionamento del PLC deve cominciare automaticamente in Modalità crepuscolare. E il controllo viene eseguito ed essere eseguito dalla sola elettronica, il quale a mezzo del pannello elettronico sopra descritto deve dover essere telecontrollato da un sistema SCADA già in uso per la gestione dell'Illuminazione Pubblica dal Comune di Vibo Valentia, nelle seguenti funzioni - Controllo apertura Quadro Elettrico - Controlli stato: differenziali, magnetotermici, telegabbia dei circuiti e selettore manuale - Controllo presenza rete (presenza di tutte le tre fasi e neutro) e della 24 Vac - Aggiornamento dei parametri dell'analizzatore di resa (tensioni, correnti, potenze, cosf)</p> <p>net Euro cinquemila/04</p>	cda	€ 5.000,00
55	ZN200	PLAFONIERA A LED 600 Fornitura e messa in opera su supporto metallico saliente di plafoniera a LED per illuminazione Philips Modello PW Profile Powercore 9LE1 (o equivalente, con		

V	Tutte	Descrizione articolo	Orari di lavoro	PREZZO Unitario
		<p>eventuale scelta da concordarsi con la D.L.), avendo le seguenti caratteristiche: Apparecchio LEDotto pensato a tensione di linea continua per la comune illuminazione con corpo dal profilo ultrascotile, tecnologia Powercore integrata che garantisce un controllo rapido, efficiente e accurato dell'emissione di potenza all'apparecchio direttamente dalla tensione di linea, evitando di ricorrere ad alimentatori esterni. L'impiego di cabaggio standard semplifica notevolmente l'installazione.</p> <p>Caratteristiche tecniche: Codice famiglia lampada = LED6 (LED Module 600 lm)</p> <p>Apertura del fascio = 105° Temperatura colore = 4000 [3000 °C]</p> <p>Grado IP = IP50</p> <p>IEC code IEC70-D.2.1 Standard) Temperatura ambiente = da -20 a +50°C Lunghezza = L1041 [1041 mm] Colore = bianco, grigio, nero a scelta della D.L. Durata funzionamento (70% flusso) = 48000 hr</p> <p>Flusso luminoso iniziale = 1015 Lm Efficienza luminosa iniziale = 45,8 Lm/W.</p> <p>Le plafoniere dovrà rispettare la scheda tecnica che nel progetto si parla integralmente.</p> <p>La D.D.L. si riserva la facoltà di esaminare tutti i dettagli tecnici e meccanici dei materiali proposti dalle ditte appaltatrici, altresì è facoltà della D.D.L. sottoporre i materiali ai prove tecniche di laboratorio con spese a carico dell'appaltatore.</p> <p>Qualora i materiali risultassero non conformi alle schede di progetto, gli stessi saranno contestati e l'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione con materiali conformi concordati con la D.D.L.</p> <p>cad Euro trecentottantacinquattro</p>	cad	€ 385,15
56	ZNP10	<p>PROIETTORE A LED per impiego di sorgenti luminose tipo LEDPLUS della Iguzzini (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la D.L.) lineare da incasso per illuminazione esterna con effetto wash a parete o a pavimento completo di lampada da 6W e alimentatore elettronico. Costituito da corpo realizzato in alluminio extruso e testate di chiusura in alluminio pressofuso, cornice di acciaio inox AISI 304, vetro superiore sodico calcico temperato trasparente spessore 10mm. Compatti di cinturone e tappi di chiusura, di cavo di alimentazione L=300 mm, di circuito LED e alimentatore a 230Vac, di lampada ed alimentatore elettronico; compreso di accessori e collaudarie a quant'altro occorre per fare l'apparecchio perfettamente funzionante, delle dimensioni esterne di mm 600x65</p> <p>cad Euro quattrocentoventicinqua</p>	cad	€ 125,00
57	ZNP11	<p>PALO RASTREMATO PER ILLUMINAZIONE IN CHIESA E ACCIAIO: tipo "NERI" mod. Light Atya (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la D.L.)</p> <p>Palò per illuminazione in acciaio UNE EN 10219-S235JR, fusione di zirconio e lamiera di alluminio, zincato a caldo secondo norma UNE EN ISO 1481. Il palo è composto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PALO RASTREMATO: composto da tre tubi tra loro saldati in corrispondenza delle rastremazioni, aventi le seguenti dimensioni: tubo Ø 162 x 3000 	cad	€ 125,00

N°	Parte	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Unitario
		<p>mm - tubo Ø 89 x 6,0 mm - tubo Ø 50 x 1,05 mm Il palo è dotato di: scatola (B - h. 350 x 55 mm) idonea per il montaggio di morsettiere di derivazione in classe II di isolamento; tasca porta bullone per la messa a terra posta all'interno del vano uso (C); portello radente (C) posto a chiusura dell'ascella (B) con grado di protezione IP 40; scatola (D - h. 83 x 40 mm) idonea per l'alloggiamento dell'alimentatore dell'accessorio cod. 0006.125 (illuminazione basso); 1°) elemento tronco-conico (diam. int. 287 mm - diam. sup. 120 mm) in lamiera di alluminio; 2°) basamento tronco-conico (diam. int. 280 mm - diam. sup. 184 mm) in fusione di alluminio alto 800 mm, formato da quattro montanti rettangolari; vite M8 di bloccaggio in acciaio inox; 3°) elemento tronco-conico (diam. int. 124 mm - diam. sup. 120 mm) in fusione di alluminio fissato al basamento (2°) tramite due viti M6 in acciaio inox. Altezza totale del palo 4900 mm. Altezza utile del palo 3900 mm. Peso Kg 50.</p> <p>- MORSETTIERA</p> <p>da incasso in classe II di isolamento per pali con diametro minimo da cm. 89 con feritoia da cm. 35 X 10. Misure riportate nel disegno che dal progetto fa parte integrante.</p> <p>Consentore attivato in resina poliammidica 3.5 autoesiguento VO (norme UL-94). Grado di protezione IP44 (secondo norme CEI EN 60529). Resistenza all'urto IK 05 (secondo norme CEI EN 60462).</p> <p>Morsettiere Quadripolare a 3 vie per polo (entrata/uscita derivazione). Segnale indipendente dei conduttori:</p> <p>antistatufusca da 16 mm²; derivazione da 2,5 mm². Morsetto in QT 58 (UNI 6705-63).</p> <p>Un portafusibile sezionabile per fusibile e cartuccia dim. 5,6 x 11,5. Tensione nominale 450V.</p> <p>Pinza d'appoggio fusibile in QT 38 (UNI 5733) con molla elastica. Seta fr. polieramido.</p> <p>Grado di protezione IP 20 (secondo norme CEI EN 60529).</p> <p>- SUPPORTO LED:</p> <p>Fixaggio: Vite per montaggio laterale, inclinato di 30° ad attacco ad innesto su palo da 60 mm;</p> <p>Materiali: fusione di alluminio (UNI EN 1703), con sottillo in vetro piano temperato e trasparente e viteria in acciaio inox;</p> <p>Moduli LED: di potenza 3W/4W in modelli da 12 led con dissipazione diretta sul telaio superiore, con efficienza minima dei singoli led > 100 lm/W.</p> <p>- C-MAI composta da elementi: la fusione di alluminio con diam. di 69 mm, sia inserita ad innesto sul palo per circa 100 mm, con corona centrale rivestita e con angolo di 120° e tenuta con elemento di innesto per il supporto dell'apparecchio di illuminazione, composta di 8 grani in acciaio inox per il fissaggio al palo.</p> <p>Il tutto fornito, posto in opera e funzionante, pertanto completo di</p>		

N.	Tariffa	Descrizione articolo	Unità di misura	PREZZO Utente
		tutti gli accessori e/o componenti cad Euro tremiladuecentonovanta/00	cad	€ 3.290,00
58	ZNP12	LAMPADA DI EMERGENZA Tipo "Beghelli" (o equivalente, con eventuale scelta da concordarsi con la D.t.) costituita da una piastra laterale munita di lampada fluorescente da 25W compresa di corpo in materiale termoplastico paracoda distante ed accessori in metacrilato, delle dimensioni 39x40 cad Euro settantatre/00	cad	€ 73,13
		05/12/2013		



CITTA' DI VIBO VALENTIA

SCALINATA E COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTA' PROGETTO ESECUTIVO

Tavola:

F

CRONOPROGRAMMA

I PROGETTISTI:

Arch. Carmelo CONGESTRI

Ing. Gianluca GATTO

Arch. Emilio MAGRO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Claudio DECEMERINI

Data:
06/02/2006

Aggiornamento:
06/12/2013

VISTI:

Allegato D contratto rep. 72/2015



COMUNE DI VIBIO VALENTEA - SCALINATA E CONLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTÀ

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1. INCANTIERAMENTO																																			
2. CAVALLINAMENTO ORIZZONTALE																																			
3. STALITUDINE IN CLA.																																			
4. STRUTTURE ATTIVUCHE																																			
5. STALE MAMMI																																			
6. CHIUSURA ED OPERE IN FINITURA TUMBLE																																			
7. PISCICULTA ACQUE MARCHE																																			
8. IMPIANTO ELETTRICO ED Illuminazione																																			
9. SENSORES CONTATR																																			